

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE**

**OGGETTO: "Proposta di nuove disposizioni regolamentari in materia di  
entrate tributarie"**

**PROPONENTE:** ASSESSORE ALLE FINANZE;

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** DIRIGENTE A.O. II SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO

**LETTI** i vigenti regolamenti comunali per la disciplina delle entrate; per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP); per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

**RITENUTO** opportuno intervenire su tali regolamenti al fine di migliorarne l'aderenza a specifiche disposizioni di legge e a peculiari esigenze del territorio e della collettività amministrata;

**CONSIDERATA** l'esigenza di meglio specificare e dettagliare taluni procedimenti amministrativi necessari al corretto svolgimento del rapporto tributario;

**RAVVISATA** l'esigenza correggere, altresì, alcuni meri errori materiali, refusi ed omissioni;

**PRESO ATTO** delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi del 19 ottobre 2010, che qui si intendono integralmente richiamate, avente ad oggetto la promozione del centro storico di Monopoli;

**RITENUTO** di dover procedere, in aderenza alle vigenti disposizioni in materia, ad una razionalizzazione dell'intero regime di prelievo in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) al fine di rendere l'obbligazione tributaria maggiormente coerente alle reali potenzialità di produzione di rifiuti nonché all'effettiva capacità contributiva dei singoli contribuenti;

**VISTA** la Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alla quale *"i comuni che alla data del 31 dicembre 2009 erano in regime di tarsu [...] possono continuare ad applicare la TARSU utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D.P.R. n. 158 del 1999, operazione da ritenere senz'altro possibile secondo quanto affermato: nella circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000, in cui è stato chiarito che risulta sostanzialmente coerente con il principio dell'art. 65 l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa della tassa; nella decisione n. 750 del 10 febbraio 2009, in materia di TARSU, in cui il Consiglio di Stato ha posto in evidenza come il D.P.R. n. 158 del 1999 non fissa solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegua anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli Enti locali devono calcolare la tariffa stessa"*;

**RITENUTO**, per le ragioni sopra esposte, opportuno e conveniente, apportare ai citati regolamenti le conseguenti modifiche ed aggiornamenti;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali (D. Lgs. n. 267/00);

**VISTI** i pareri tecnico e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell'art. 49 del suddetto Testo Unico;

Per tutto ciò premesso e a voti unanimi come per legge,

## **D E L I B E R A**

- 1. DI PROPORRE** al Consiglio comunale l'approvazione delle sotto indicate modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti in materia di entrate tributarie;

### **Regolamento comunale per la disciplina delle entrate:**

1. all'articolo 11 rubricato "*Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria*", al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:  
*«Con provvedimento del Responsabile del tributo, sono determinate eventuali spese di produzione degli atti e rimborsi spese da porre a carico del contribuente in conformità con le disposizioni vigenti.»*;
2. l'articolo 16 rubricato "*Dilazioni di pagamento*", è sostituito dal seguente:  
*«1. Il responsabile di ciascuna entrata può disporre, su istanza dell'interessato in gravi e comprovate difficoltà economiche, il pagamento di importi arretrati, eventualmente comprensivi di sanzioni ed interessi, in rate mensili di pari importo. Salvo quanto disposto dal successivo comma 4, lo stato di grave difficoltà economica è valutato dal responsabile dell'entrata a suo insindacabile giudizio sulla base della documentazione presentata dall'interessato dalla quale emerga l'impossibilità del pagamento in un'unica soluzione e la solvibilità in caso di eventuale rateizzazione, tenuto conto anche di eventuali ulteriori debiti liquidi ed esigibili nei confronti della stessa o di altre Amministrazioni.»*

2. Sono rateizzabili, sempre sussistendo le condizioni di cui al primo comma, importi superiori al 5% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione con un minimo di 400 euro.
3. La durata della rateizzazione varia da un minimo di 6 ad un massimo di 72 rate con possibilità di durate intermedie pari a multipli di sei (6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54, 60, 66, 72). Per le dilazioni oltre le 48 rate è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare e di durata non inferiore a quella della rateizzazione.
4. Per debiti di natura extratributaria di soggetti in comprovata difficoltà economica certificata a cura dei Servizi Sociali, e derivante dall'insufficienza dei redditi a disposizione in relazione ai componenti del nucleo familiare e ai debiti contratti e documentati, la Giunta può deliberare la concessione di dilazioni di pagamento sino a 120 rate mensili, anche senza la presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
5. La durata massima della rateizzazione è determinata secondo i seguenti criteri:
  - massimo 6 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 6% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione;
  - massimo 12 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 12% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione;
  - massimo 18 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 18% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione;
  - massimo 24 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 24% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione;
  - massimo 30 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 30% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione;
  - massimo 36 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 50% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione;
  - massimo 48 rate mensili per debiti complessivi superiori o uguali al 50% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione.
6. Se l'importo della rata derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma precedente risulta inferiore a 30,00 euro, la durata della dilazione è adeguatamente ridotta.
7. Per debiti di natura tributaria, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine previsto per la proposizione del ricorso giurisdizionale (60 giorni dalla notifica dell'atto).
8. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

10. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate procedure esecutive volte al recupero degli importi a debito.

11. La rateizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla notifica della concessione della dilazione, con rate mensili posticipate con scadenza al termine di ciascun mese. Per tutta la durata della dilazione è applicato l'interesse nella misura indicata nel precedente art. 14.»;

### **Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI):**

1. all'articolo 6 rubricato "Abitazione principale", al comma 3 è soppresso il periodo:  
«Nella fattispecie in esame, il contribuente è, comunque, esonerato dall'obbligo dichiarativo, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione successivamente alla perdita del diritto alla agevolazione, ai sensi dell'art. 10, c. 4 del D. Lgs. 504/92.»;
2. all'articolo 9 rubricato "Versamenti solidali", dopo le parole "per l'anno di riferimento" sono aggiunte le seguenti:  
«e sempreché tale circostanza, o il suo venir meno, venga opportunamente dichiarata.»;

### **Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP):**

1. all'articolo 7 rubricato "Agevolazioni", dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:  
«3. Il tributo è ridotto del 10% per gli esercizi di vicinato ed i pubblici esercizi ubicati nel centro storico, così come delimitato dal competente regolamento comunale.».
2. all'articolo 8 rubricato "Suddivisione del territorio comunale", dall'elenco delle toponomastiche di seconda categoria deve essere soppressa la via "Angelo Mengano – dal n. 1 al n. 1/D e 10'" e dall'elenco delle toponomastiche di prima categoria, la via "Angelo Mengano – dal n. 1 al n. 1/D e 10'" è sostituita dalla via "Angelo Mengano".

**Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP):**

1. all'articolo 6 rubricato "Agevolazioni", il comma 1 è sostituito dal seguente:  
*«Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis del D. Lgs. 507/93, l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, è dovuta sull'intera superficie, solo qualora la stessa ecceda i 5 metri quadrati.».*
  
2. **DI PROPORRE** al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo *Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)* allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), con contestuale abrogazione delle previgenti disposizioni regolamentari in materia;
  
3. **DI DARE ATTO** che i regolamenti in materia di entrate tributarie, coordinati con le modifiche ed integrazioni sopra riportate, costituiscono allegato e parte integrante del presente provvedimento;
  
4. **CHE** la modifica del sopracitato art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) ha efficacia retroattiva trattandosi di norma interpretativa per mera correzione di errore materiale;
  
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per l'urgenza della sua attuazione connessa all'approvazione del bilancio di previsione 2011.